

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 10 giugno 2024, n. 136

**Autorizzazione provvisoria al riutilizzo per usi irrigui delle acque reflue affinate dall'impianto di depurazione/affinamento a servizio dell'agglomerato di Castellana Grotte. d.lgs. n.152/2006, DM 185/2003, RR. 8/2012, L.R.n.18/2012.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

##### VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

##### VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato d.lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm.

- ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
  - il DM 12/06/2003 n. 185 recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
  - il RR 18/04/2012 n. 8 *“Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate* DI.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b);
  - il Regolamento (UE) 200/741 del 25/05/2020 recante disposizioni minime per il riutilizzo delle acque reflue affinate;
  - il DL 14/04/2023, n. 39 (convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 L 13 giugno 2023, n. 68) recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche;
  - il DL 30/12/2023, n. 215 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in particolare l’art. 12 *“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*;

#### PREMESSO CHE:

- La scrivente Sezione, con AD n. 150 del 11/09/2023, ha rilasciato l’autorizzazione definitiva allo scarico del depuratore a servizio dell’agglomerato di Castellana Grotte;
- Nel predetto titolo autorizzativo la scrivente Sezione ha disposto che:
- *“... omissis ... a decorrere dal 26/06/2023 è entrato in vigore il Regolamento europeo 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;*
- *il DL 14/04/2023, n. 39 (convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 L 13 giugno 2023, n. 68) ha introdotto disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, prevedendo che “il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all’Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023”;*
- *nel rispetto delle norme sopravvenute e **sino al 31/12/2023**, l’AD n. 78 del 06/04/2017 continuerà a disciplinare il solo riutilizzo irriguo delle acque affinate, giacché adottata in conformità al Regolamento regionale n. 8/2012 che ha già previsto in ambito regionale uno strumento di regolazione/controllo della filiera del riutilizzo delle acque reflue affinate denominato “Piano di Gestione”;*
- *successivamente al 31/12/2023 il riutilizzo delle acque affinate dovrà essere disciplinato da una nuova autorizzazione adottato sulla base del quadro normativo vigente;”*
- l’AIP, con nota prot. 396 del 23/01/2024, ha chiesto ad AQP, sentiti i gestori delle reti irrigue, di predisporre i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo, ivi incluso quello per l’impianto di Castellana Grotte;
- l’AIP, con successiva nota prot. 2803 del 23/05/2024, ha sollecitato l’AQP, sentiti i gestori delle reti irrigue, a predisporre i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo;
- l’AQP, con nota prot. 38829 del 06/06/2024, ha trasmesso il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo delle acque affinate ed ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione ex art. 7 del D.L. 39/2023;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 275410 del 06/06/2024, ha attivato la procedura autorizzativa indicando una conferenza di servizi decisoria da svolgere in modalità sincrona e convocando la prima riunione in data 21/06/2024;
- la società Aquasoil, società affidataria del servizio di distribuzione delle acque affinate del Comune di Castellana Grotte, con nota prot 11/2024 del 06/06/2024, acquisita in atti al prot. 274568 in pari data, ha comunicato l’urgente necessità di disporre di acqua affinata riveniente dal depuratore di Castellana grotte al fine di soddisfare le esigenze idriche di circa 44 utenze;
- l’Aquasoil, nel richiamare il programma di riutilizzo irriguo trasmesso con nota prot. 8/2023 del 06/03/2023, con previsione di inizio e fine della stagione irrigua da aprile ad ottobre, ha chiesto ad AQP di attivare la fornitura di acqua, onde evitare condizioni di criticità causate dal non soddisfacimento del

fabbisogno irriguo delle utenze che ne hanno fatto richiesta;

#### ATTESO CHE:

- il ritardo dell'AQP nell'attivare la procedura ex art. 7 del D.L. 39/2023, non può gravare sugli utilizzatori finali che legittimamente hanno richiesto l'acqua affinata all'interno del periodo previsto dal programma di riutilizzo trasmesso da Aquasoil nel 2023 anche all'AQP;
- l'impianto di depurazione, comprensivo delle stazioni di affinamento, ha conservato lo schema funzionale già esaminato al rilascio del precedente titolo autorizzativo (AD n. 78 del 06/04/2017);
- ad AQP spetta la custodia e la gestione manutentiva dell'impianto di affinamento sino al punto di consegna delle acque affinate, mentre sono di competenza del Comune di Castellana Grotte per il tramite dell'attuale gestore, società Aquasoil, i costi energetici e manutentivi della rete di distribuzione;
- Il sistema di distribuzione risulta costituito dalle seguenti macro-componenti:
  - serbatoio di raccolta;
  - impianto di sollevamento iniziale "A";
  - impianto di sollevamento intermedio "B";
  - rete idrica di distribuzione ad uso irriguo
- Il serbatoio di raccolta è costituito da due vasche a cielo aperto con un volume di invaso pari complessivamente a 1.500 mc; la vasca di accumulo è alimentata attraverso un pozzetto di bypass dotato di due paratoie motorizzate che consentono ad AQP di deviare l'effluente affinato o alle trincee drenanti o alla vasca di accumulo;
- La vasca di accumulo ed il relativo impianto di sollevamento, realizzati dal Comune, costituiscono il punto di consegna delle acque affinate e sono ubicati alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento **UTM WGS84 33N: 683.850 E, 4.528.762 N**; su tale vasca o su un elemento a valle della rete di distribuzione, il Comune, per il tramite del suo gestore, dovrà effettuare il campionamento delle acque reflue affinate per la verifica del rispetto dei valori limite al riutilizzo previsti dal DM 185/2003 e dal RR n. 8/2012;
- la vasca di accumulo è dotata di uno scarico di troppo pieno in comunicazione con l'attuale recapito finale (sistema di trincee drenanti);
- la rete di distribuzione utilizza esclusivamente le acque reflue recuperate in uscita dall'impianto di affinamento **senza alcun mescolamento con risorse idriche di altro tipo**; il recapito alternativo è quello descritto per la vasca di accumulo;
- nelle aree servite dalla rete irrigua sono prevalentemente utilizzati sistemi di irrigazione a goccia;

#### CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- per effetto dell'art. 22 della LR n. 18/2012, delle LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., 37/2015 e ss. mm. ii. e 9/2016, del RR n. 21 del 2019, della LR n. 17/2000, così come da ultimo modificata dall'art. 7 della LR n. 32/2022, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, ha la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi del RR n. 8/2012, è il soggetto preposto all'esecuzione dei controlli di conformità presso l'impianto di affinamento;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

**RILEVATO CHE:**

- a decorrere dal 26/06/2023 è diventato efficace il Regolamento europeo 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- il Regolamento regionale n. 8/2012, antesignano del Regolamento comunitario, aveva già previsto in ambito regionale uno strumento di regolazione/controllo della filiera del riutilizzo delle acque reflue affinate denominato "Piano di Gestione";
- nelle more dell'approvazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo delle acque reflue affinate, per il quale è stata già convocata apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7 del DL 39/2023 ed in ragione delle richieste e criticità indicate da Aquasoil nella nota del 06/06/2024, è ragionevole e necessario consentire il riutilizzo delle acque reflue affinate;
- ciò si ritiene possibile per le seguenti due ragioni:
  - giacché nel passato, per il sistema di riutilizzo di Castellana Grotte, è stato già acquisito un adeguato quadro informativo sulla filiera del riutilizzo, sono stati mappati i punti critici dell'intero processo di affinamento e riutilizzo delle acque recuperate, sono state assegnate le responsabilità ai diversi soggetti della filiera ed è stato definito un sistema di controllo della conformità delle acque affinate lungo tutta la filiera;
  - giacché si imporrà il rispetto dei parametri e dei valori limite indicati nel DM 185/2003 e nel RR n. 8/2012 che costituiscono un quadro vincolistico più restrittivo di quello previsto dal Regolamento europeo 2020/741 e dall'allegato al DL 39/2023;
- sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono, pertanto, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento **che avrà validità provvisoria, per il tempo strettamente necessario a consentire l'approvazione del nuovo piano di gestione dei rischi presentato da AQP, attraverso la procedura che dovrà perentoriamente concludersi entro la data del 21/07/2024;**

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016****Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*

*Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.*

**ADEMPIMENTI CONTABILI**

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

*Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di stabilire che** il presente atto **disciplinerà il solo riutilizzo delle acque reflue affinate** per il tempo

- strettamente necessario a consentire l'approvazione del nuovo piano di gestione dei rischi presentato da AQP, attraverso la procedura che dovrà perentoriamente concludersi entro la data del 21/07/2024;
2. **di autorizzare temporaneamente** il riutilizzo irriguo delle acque reflue affinate provenienti dall'impianto di depurazione/affinamento di Castellana Grotte, stabilendo che:
    - a. l'AQP spa è responsabile della gestione dell'impianto di affinamento e del rilascio dei relativi reflui affinati nel punto di consegna della rete di distribuzione irrigua;
    - b. il Comune, per i tramite del gestore Aquasoil, è responsabile della rete di distribuzione, dal predetto punto di consegna sino agli utilizzatori finali che abbiano avuto l'assenso all'allaccio alla rete, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente atto lungo tutta la filiera del riutilizzo;
  3. **di stabilire che il presente atto** sarà valido sino alla conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 7 del DL 39/2023 e all'adozione della nuova autorizzazione al riutilizzo, e comunque non oltre la data del 21/07/2024;
  4. **di stabilire che** le acque reflue affinate riutilizzate ai fini irrigui, secondo il programma annuale di riutilizzo trasmesso da Aquasoil con nota prot. 8/2023 del 06/03/2023, dovranno rispettare, lungo tutta la filiera e fino agli utilizzatori finali, i parametri ed i valori limite indicati nella tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012, in conformità a quanto segue:
    - a. *Per tutti i parametri chimico-fisici i valori limite sono da riferirsi a valori medi della singola campagna irrigua; **il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite;***
    - b. *Per il parametro Escherichia coli, il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml; **il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso, qualora durante i controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml;***
    - c. *Per il parametro Salmonella, il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni; **il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove, nel corso dei controlli, si rilevi presenza di Salmonella.***
    - d. *Qualora si verificano i superamenti e le sospensioni di cui ai precedenti punti, **il riutilizzo potrà essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi.***
  5. **di stabilire che l'AQP rispetti le seguenti prescrizioni:**
    - a. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione la necessità di garantire la qualità delle acque reflue affinate per il riutilizzo, applicando il protocollo di accettazione per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di nuove utenze, come indicato all'art. 5 comma 2 lettera e) del RR n. 8/2012; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006;
    - b. dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, **il riutilizzo delle acque reflue affinate e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;** nei limiti sopra imposti, il gestore dovrà trasmettere la comunicazione preventiva completa delle informazioni indicate al comma 5 dell'art. 110 del TUA;
    - c. durante la stagione irrigua, **potrà sospendere** la fornitura delle acque affinate per le motivazioni e con le modalità che seguono:
      - l. **senza comunicazione preventiva,** esclusivamente nel caso di improvviso malfunzionamento

- dell'impianto di depurazione e/o di affinamento per cause imprevedute ed imprevedibili non riconducibili alla volontà del gestore AQP; tale circostanza dovrà successivamente essere documentata e giustificata dal responsabile della conduzione dell'impianto di depurazione e di affinamento;
- II. tempestivamente, qualora, nel corso dei controlli di conformità o di autocontrollo, risultino verificarsi le condizioni sospensive di cui ai punti da 4.a a 4.c, dandone immediata comunicazione all'AIP, alla Regione (Sezione risorse idriche e Sezione vigilanza ambientale), all'ARPA Puglia e al gestore della rete di distribuzione irrigua; la riattivazione potrà avvenire solo dopo il verificarsi delle condizioni di cui al punto 4.d;
  - III. previa comunicazione trasmessa, con congruo anticipo, al gestore della rete di distribuzione, ad AIP, alla Regione (Sezione risorse idriche e Sezione vigilanza ambientale) e ad Arpa Puglia, in caso di esecuzione di interventi manutentivi che possano incidere sulla qualità e quantità dell'effluente affinato; in tale caso nella comunicazione dovranno essere specificate la natura, tempi, durata dei suddetti interventi manutentivi e le motivazioni che non hanno consentito di programmarli al di fuori della stagione irrigua;
  - IV. previa comunicazione ai succitati soggetti, qualora durante la stagione irrigua, il Gestore della rete di distribuzione, per proprie ragioni di opportunità, decida di non utilizzare in parte o in tutto la risorsa e comunichi formalmente tale intendimento;
  - V. previa comunicazione ai succitati soggetti, qualora durante la stagione irrigua, anche in mancanza di comunicazione formale da parte del gestore della rete di irrigazione, si dovesse verificare che la risorsa affinata non venga prelevata, in parte o in tutto, per un tempo superiore a 48 ore, in difformità a quanto previsto nel programma annuale di utilizzo della risorsa irrigua;
- d. qualora si verificano i precedenti casi di sospensione, l'AQP dovrà restituire all'ambiente (nel corpo recettore) un refluo rispettoso quantomeno dei valori limite di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del TUA;
  - e. dovrà garantire i valori limite dei reflui affinati di cui al sub 4) sino al punto di consegna delle acque affinate nella rete di distribuzione irrigua; tale punto è rappresentato dalla vasca di carico ove è alloggiato l'impianto di sollevamento ed ha le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento **UTM WGS84 33N: 683.850 E, 4.528.762 N**;
  - f. in ragione dei ritardi nella presentazione del piano di gestione dei rischi attribuibili all'AQP, quest'ultima dovrà effettuare gli autocontrolli previsti dal RR n. 8/2012 per tutti i parametri del DM 185/2023 con una cadenza quindicina sino all'adozione del nuovo titolo autorizzativo;**
  - g. fermo restando quanto in precedenza prescritto sulla qualità delle acque affinate, sui casi di sospensione e di riavvio dell'erogazione di queste ultime, il gestore dovrà comunque attenersi alle procedure del Piano Operativo di Sicurezza e Intervento per la gestione delle emergenze qualora si verificano le condizioni anomale in esso indicate nonché eventuali fuori limite;
  - h. tutti i risultati degli autocontrolli effettuati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla scadenza del presente titolo autorizzativo;**
6. **di stabilire che** Il gestore della rete di distribuzione delle acque affinate, è assoggettato alle seguenti prescrizioni:
- a. qualora si verificano le circostanze del precedente sub 5c) punti IV e V, dovrà comunicare ad AQP, ad AIP, alla Regione (Sezione risorse idriche e sezione Vigilanza ambientale) i tempi di non utilizzazione della risorsa affinata e le opportune motivazioni, onde evitare inutili sprechi di risorse;
  - b. dovrà garantire i valori limite dei reflui affinati di cui al sub 4), dal punto di consegna delle acque affinate nella rete di distribuzione irrigua sino agli utilizzatori finali;
  - c. dovrà vigilare affinché siano rispettati i limiti ed i divieti espressamente previsti dall'art. 8 commi 4, 5, 6, dall'art. 11 comma 7 e dall'allegato 5 del RR n. 8/2012;
7. **con riguardo alla qualità delle acque reflue affinate, di impegnare Arpa Puglia, qualora compatibile**

**con le altre attività istituzionali e nelle more dell'adozione della nuova autorizzazione al riutilizzo, a programmare un solo controllo su tutti i parametri del DM 185/2003;**

8. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto e lungo la filiera del riutilizzo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
9. **di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale unitamente alla Sezione Contenzioso Amministrativo** della Regione a notificare la scrivente Sezione, anche con report annuali, delle attività di controllo effettuate sull'impianto e delle procedure sanzionatorie attivate a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni impartite, secondo quanto riportato all'art. 22 del RR n. 8/2012;
10. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
11. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
12. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
13. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
14. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Città metropolitana di Bari, al Comune di Castellana Grotte, alla società Aquasoil;
15. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

**Il presente provvedimento composto da 11 facciate, sarà:**

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia, alla Città metropolitana di Bari, al Comune di Castellana Grotte, alla società Aquasoil;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Controllo delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato  
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche  
Andrea Zotti